

Bruxelles, 18 dicembre 2020
(OR. en)

14233/20
ADD 1

EF 341
ECOFIN 1176
DELECT 180

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	17 dicembre 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2020) 8822 final ANNEXES 1 to 2
Oggetto:	ALLEGATI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni minime contenute nel documento da pubblicare ai fini dell'esenzione dal prospetto in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, una fusione o una scissione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2020) 8822 final ANNEXES 1 to 2.

All: C(2020) 8822 final ANNEXES 1 to 2

Bruxelles, 16.12.2020
C(2020) 8822 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni minime contenute nel documento da pubblicare ai fini dell'esenzione dal prospetto in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, una fusione o una scissione

ALLEGATO I
INFORMAZIONI MINIME CONTENUTE NEL DOCUMENTO DI ESENZIONE

Articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, e articolo 2, paragrafo 2

SEZIONE 1	PERSONE RESPONSABILI DELLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI ESENZIONE, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI E RELAZIONI DI ESPERTI
Punto 1.1	Indicazione delle persone responsabili della redazione del documento di esenzione Identità di tutte le persone responsabili delle informazioni o di parti di esse riportate nel documento di esenzione e, in quest'ultimo caso, indicazione di tali parti. Nel caso di persone fisiche, inclusi i membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, fornire il nome e la qualifica della persona; nel caso di persone giuridiche, fornire la denominazione e la sede sociale.
Punto 1.2	Attestazione di responsabilità Dichiarazione delle persone responsabili del documento di esenzione attestante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni in esso contenute sono conformi ai fatti e che il documento di esenzione non presenta omissioni tali da alterarne il senso. Se del caso, dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del documento di esenzione attestante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute nelle parti del documento di esenzione di cui sono responsabili sono conformi ai fatti e che tali parti del documento di esenzione non presentano omissioni tali da alterarne il senso.
Punto 1.3	Parere o relazione dell'esperto Se nel documento di esenzione viene inserito un parere o una relazione attribuita a una persona in qualità di esperto, indicare per tale persona le seguenti informazioni: a) nome; b) indirizzo professionale; c) qualifiche; d) eventuali interessi rilevanti nell'emittente. Se la relazione o il parere è stato prodotto su richiesta dell'emittente, dichiarare che tale relazione o parere è stato incluso nel documento di esenzione con il consenso della persona che ha autorizzato il contenuto di quella parte del documento di esenzione.

Punto 1.4	Informazioni fornite da terzi Qualora le informazioni provengano da terzi, confermare che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l'emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. Indicare inoltre le fonti delle informazioni.
Punto 1.5	Dichiarazioni regolamentari Una dichiarazione attestante che: a) il documento di esenzione non costituisce un prospetto ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129; b) il documento di esenzione non è stato sottoposto al controllo e all'approvazione da parte della pertinente autorità competente in conformità dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2017/1129; c) a norma dell'articolo 1, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1129, ove applicabile, l'autorità di sorveglianza competente a rivedere il documento di offerta ai sensi della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ha rilasciato un'approvazione preventiva del documento di esenzione.
SEZIONE 2	INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE E SULLA SOCIETÀ EMITTENTE, LA SOCIETÀ INCORPORATA O LA SOCIETÀ SCISSA
<i>Salvo diversa indicazione, gli elementi elencati nella sezione 2 sono forniti per l'emittente e, a seconda del tipo di operazione, per la società emittente, la società incorporata o la società scissa. Se uno dei suddetti soggetti è un gruppo e il bilancio consolidato è già stato pubblicato, le informazioni elencate nella presente sezione sono presentate su base consolidata.</i> <i>Per i titoli di capitale diversi dalle azioni, gli elementi elencati nella sezione 2 sono anche forniti per l'emittente delle azioni sottostanti, se diverso dall'emittente dei titoli di capitale.</i> <i>In caso di acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, se le informazioni richieste sulla società emittente non sono disponibili, è fornita una dichiarazione in tal senso.</i>	
Punto 2.1	Informazioni generali
Punto 2.1.1	Denominazione legale e commerciale
Punto 2.1.2	a) domicilio e forma giuridica; b) identificativo del soggetto giuridico ("LEI"); c) legge del paese in cui ha sede;

¹ Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12).

	d) paese in cui ha sede, indirizzo e numero di telefono della sede legale (o sede di attività principale se diversa dalla sede legale); e) collegamento ipertestuale al sito web con l'avvertenza che le informazioni presenti sul sito web non fanno parte del documento di esenzione, a meno che le predette informazioni siano incluse nel documento di esenzione mediante riferimento.
Punto 2.1.3	Nomi dei revisori contabili per il periodo cui si riferiscono i bilanci e nome dell'associazione o delle associazioni professionali cui appartengono.
Punto 2.2	Panoramica delle attività aziendali
Punto 2.2.1	Principali attività, comprese le principali categorie di prodotti venduti e/o servizi prestati nell'ultimo esercizio.
Punto 2.2.2	Tutti i cambiamenti significativi che hanno avuto ripercussioni sulle operazioni e sulle principali attività dalla fine del periodo coperto dall'ultimo bilancio sottoposto a revisione pubblicato.
Punto 2.2.3	Breve descrizione dei principali mercati, compresa la ripartizione dei ricavi totali per segmento operativo e mercato geografico per l'ultimo esercizio. Nel caso di una scissione, la descrizione di cui sopra è riferita ai principali mercati in cui si trovano le principali attività e passività della società scissa.
Punto 2.3	Investimenti Descrizione dei principali investimenti effettuati dalla data dell'ultimo bilancio pubblicato, in corso di realizzazione e/o che siano già stati oggetto di un impegno definitivo, insieme alla prevista fonte dei finanziamenti.
Punto 2.4	Governo societario
Punto 2.4.1	Nome, indirizzo e funzioni all'interno dell'emittente o, a seconda del tipo di operazione, della società emittente, della società incorporata o della società scissa, dei membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo e, nel caso di una società in accomandita per azioni, dei soci accomandatari.
Punto 2.4.2	Identità dei maggiori azionisti
Punto 2.4.3	Numero di dipendenti
Punto 2.5	Informazioni finanziarie
Punto 2.5.1	Bilanci Bilancio (annuale e semestrale) pubblicato nei 12 mesi precedenti la pubblicazione del documento di esenzione. Qualora siano stati pubblicati il bilancio annuale e il bilancio semestrale, è richiesto solo il bilancio annuale se è successivo al bilancio semestrale.

	I bilanci comprendono le relazioni di revisione. Qualora i revisori legali abbiano respinto le relazioni di revisione sui bilanci ovvero qualora tali relazioni contengano rilievi, modifiche di pareri, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni, ciò deve essere motivato e tali rilievi, modifiche, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni devono essere riprodotti integralmente.
Punto 2.5.1.a (Solo fusioni)	In deroga al punto 2.5.1, se la società incorporata non ha titoli di capitale già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la società fornisce il bilancio sottoposto a revisione (annuale e semestrale) adottato nei 12 mesi precedenti la pubblicazione del documento di esenzione. Qualora siano stati pubblicati il bilancio annuale e il bilancio semestrale, è richiesto solo il bilancio annuale se è successivo al bilancio semestrale. I bilanci comprendono le relazioni di revisione. Qualora i revisori legali abbiano respinto le relazioni di revisione sui bilanci ovvero qualora tali relazioni contengano rilievi, modifiche di pareri, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni, ciò deve essere motivato e tali rilievi, modifiche, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni devono essere riprodotti integralmente. Se la società incorporata non dispone di un bilancio sottoposto a revisione, essa fornisce un bilancio redatto negli ultimi 12 mesi e una dichiarazione negativa attestante che il bilancio non è stato sottoposto né a revisione né a revisione limitata.
Punto 2.5.2	Principi contabili Le informazioni finanziarie sono redatte conformemente agli International Financial Reporting Standard come omologati nell'Unione mediante il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio². Se il regolamento (CE) n. 1606/2002 non è applicabile, le informazioni finanziarie devono essere redatte secondo: a) i principi contabili nazionali dello Stato membro, nel caso di emittenti del SEE, come previsto dalla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³; b) i principi contabili nazionali di un paese terzo equivalenti a quelli del regolamento (CE) n. 1606/2002 per gli emittenti di paesi terzi. Se i principi contabili nazionali del paese terzo non sono equivalenti al regolamento (CE) n. 1606/2002, il bilancio deve essere riesposto in conformità del suddetto regolamento.

² Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

³ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

Punto 2.5.3	Descrizione di eventuali cambiamenti significativi della situazione finanziaria verificatisi dalla chiusura dell'ultimo esercizio per il quale sono stati pubblicati bilanci sottoposti a revisione o informazioni finanziarie infrannuali. In assenza di tali cambiamenti, inserire una dichiarazione a tal fine. Se del caso, informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'emittente e, a seconda del tipo di operazione, sulla società emittente, sulla società incorporata o sulla società scissa, almeno per l'esercizio in corso.
Punto 2.5.4	Se del caso, la relazione sulla gestione di cui agli articoli 19 e 29 della direttiva 2013/34/UE.
Punto 2.6	Procedimenti giudiziari e arbitrari Indicazione di eventuali procedimenti amministrativi, giudiziari o arbitrari (compresi eventuali procedimenti di questo tipo in corso o previsti di cui l'emittente, la società emittente, la società incorporata o la società scissa sia a conoscenza), per un periodo relativo almeno ai 12 mesi precedenti, che possano avere, o abbiano avuto nel recente passato, rilevanti ripercussioni sull'emittente, sulla società emittente, sulla società incorporata, sulla società scissa o sul gruppo e/o sulla situazione finanziaria o la redditività del gruppo. In assenza di tali procedimenti, inserire un'adeguata dichiarazione negativa. In caso di scissione, le informazioni sui procedimenti giudiziari e arbitrari si riferiscono alle attività e passività oggetto della scissione.
Punto 2.7	Sintesi delle informazioni comunicate a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ Per i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014, sintesi delle informazioni comunicate a norma di tale regolamento negli ultimi 12 mesi, se tali informazioni sono pertinenti alla data del documento di esenzione. La sintesi deve essere presentata in forma facilmente analizzabile, succinta e comprensibile e non deve costituire una riproduzione di informazioni già pubblicate a norma del regolamento (UE) n. 596/2014. La sintesi deve essere presentata in un numero limitato di categorie, in funzione dell'argomento.

⁴ Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

SEZIONE 3	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE
Punto 3.1	Scopo e obiettivi dell'operazione
Punto 3.1.1	Scopo dell'operazione per l'emittente e i suoi azionisti.
Punto 3.1.2	Scopo dell'operazione per la società emittente, la società incorporata o la società scissa e i suoi azionisti.
Punto 3.1.3	Descrizione degli eventuali benefici previsti derivanti dall'operazione.
Punto 3.2	Condizioni dell'operazione
Punto 3.2.1	Informazioni sulle procedure e sui termini dell'operazione e sulla legge che disciplina l'accordo di esecuzione dell'operazione. Nel caso di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, il documento di esenzione contiene le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2004/25/CE o l'indicazione del luogo in cui reperire tali informazioni per prenderne visione. Nel caso di una fusione, il documento di esenzione contiene le informazioni prescritte dall'articolo 91, paragrafo 2, o dall'articolo 122 della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, a seconda del tipo di fusione, o l'indicazione del luogo in cui reperire tali informazioni per prenderne visione. Nel caso di una scissione, il documento di esenzione contiene le informazioni prescritte dall'articolo 137, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1132 o l'indicazione del luogo in cui reperire tali informazioni per prenderne visione.
Punto 3.2.2	Se del caso, le condizioni alle quali è subordinata l'efficacia dell'operazione, compresa l'eventuale garanzia.
Punto 3.2.3	Se del caso, eventuali informazioni sulle commissioni o altre penali eventualmente dovute laddove l'operazione non sia completata.
Punto 3.2.4	Se l'operazione è subordinata a notifiche e/o richieste di autorizzazione, descrizione di tali notifiche e/o richieste di autorizzazione.
Punto 3.2.5	Se del caso, tutte le informazioni necessarie per comprendere appieno la struttura di finanziamento dell'operazione.
Punto 3.2.6	Calendario dell'operazione.

⁵ Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).

Punto 3.3	Fattori di rischio Descrizione, in un numero limitato di categorie, dei rischi significativi specifici dell'operazione, in una sezione intitolata "Fattori di rischio relativi all'operazione". In ciascuna categoria sono indicati in primo luogo i fattori di rischio più significativi emersi dalla valutazione dell'emittente, tenendo conto dell'impatto negativo sull'emittente e della probabilità che essi si verifichino. I fattori di rischio sono confermati dal contenuto del documento di esenzione.
Punto 3.4	Conflitto di interessi Informazioni dettagliate su eventuali conflitti di interesse che l'emittente, la società emittente, la società incorporata o la società scissa e i suoi azionisti possono avere in relazione all'operazione.
Punto 3.5	Corrispettivo dell'offerta
Punto 3.5.1	Destinatari dell'offerta o dell'assegnazione dei titoli di capitale connessi all'operazione.
Punto 3.5.2	Corrispettivo offerto per ciascun titolo di capitale o classe di titoli di capitale, in particolare il rapporto di scambio e l'importo di ogni pagamento in contanti.
Punto 3.5.3	Informazioni relative a qualsiasi corrispettivo potenziale concordato nell'ambito dell'operazione, compreso, nel caso di una fusione, l'eventuale obbligo della società acquirente di trasferire ulteriori titoli o contante agli ex proprietari della società incorporata, qualora si verifichino eventi futuri o siano soddisfatte le condizioni.
Punto 3.5.4	I metodi di valutazione e le ipotesi utilizzate per determinare il corrispettivo offerto per ciascun titolo di capitale o classe di titoli di capitale, in particolare per quanto riguarda il rapporto di scambio.
Punto 3.5.5	Indicazione di eventuali valutazioni o relazioni redatte da esperti indipendenti e informazioni sul luogo in cui reperire tali valutazioni o relazioni per prenderne visione. Nel caso di una fusione, il documento di esenzione contiene le informazioni prescritte dall'articolo 96 o dall'articolo 125 della direttiva (UE) 2017/1132, a seconda del tipo di fusione, o l'indicazione del luogo in cui reperire tali informazioni per prenderne visione. Nel caso di una scissione, il documento di esenzione contiene le informazioni prescritte dall'articolo 142 della direttiva (UE) 2017/1132 o l'indicazione del luogo in cui reperire tali informazioni per prenderne visione.

SEZIONE 4	TITOLI DI CAPITALE OFFERTI AL PUBBLICO O AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE IN UN MERCATO REGOLAMENTATO AI FINI DELL'OPERAZIONE
<i>Per i titoli di capitale diversi dalle azioni, le informazioni fornite devono essere complete e comprendere le informazioni elencate di seguito per le azioni sottostanti.</i>	
Punto 4.1	Fattori di rischio Descrizione dei rischi significativi specifici dei titoli di capitale oggetto dell'offerta e/o ammessi alla negoziazione in un numero limitato di categorie, in una sezione intitolata "Fattori di rischio relativi ai titoli di capitale". In ciascuna categoria sono definiti in primo luogo i rischi più significativi emersi dalla valutazione dell'emittente, dell'offerente o del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, tenendo conto dell'impatto negativo sull'emittente e sui titoli di capitale e della probabilità che essi si verifichino. I fattori di rischio sono confermati dal contenuto del documento di esenzione.
Punto 4.2	Dichiarazione relativa al capitale circolante Dichiarazione dell'emittente attestante che, a suo giudizio, il capitale circolante è sufficiente per le sue attuali esigenze o, in caso contrario, il modo in cui intende raccogliere il capitale circolante aggiuntivo necessario.
Punto 4.3	Informazioni riguardanti i titoli di capitale da offrire e/o da ammettere alla negoziazione
Punto 4.3.1	Informazioni generali da fornire: a) descrizione del tipo, della classe e dell'ammontare dei titoli di capitale offerti e/o ammessi alla negoziazione, compresi i codici internazionali di identificazione dei titoli (ISIN); b) valuta di emissione dei titoli di capitale.
Punto 4.3.2	Indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù delle quali i titoli di capitale sono stati o saranno creati e/o emessi.
Punto 4.3.3	Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità dei titoli di capitale.
Punto 4.3.4	Indicazione delle offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle azioni dell'emittente nel corso dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso. Devono essere indicati il prezzo o le condizioni di scambio di dette offerte e il relativo risultato.

Punto 4.4	Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione
Punto 4.4.1	Indicare se i titoli di capitale offerti sono o saranno oggetto di una domanda di ammissione alla negoziazione, allo scopo di distribuirli su un mercato regolamentato o su altri mercati equivalenti di paesi terzi come definiti all'articolo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione ⁶ , con indicazione dei mercati in questione. Se note, indicare le date più prossime in cui i titoli di capitale saranno ammessi alla negoziazione.
Punto 4.4.2	Indicare tutti i mercati regolamentati o i mercati equivalenti di paesi terzi come definiti all'articolo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/980 sui quali, per quanto a conoscenza dell'emittente, sono già ammessi alla negoziazione titoli di capitale della stessa classe di quelli da offrire o da ammettere alla negoziazione, compresi, se del caso, certificati rappresentativi e azioni sottostanti.
Punto 4.4.3	Dettagli dei soggetti che si sono assunti il fermo impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario, fornendo liquidità mediante l'esposizione di prezzi di acquisto e prezzi di vendita, e descrizione delle condizioni principali del loro impegno.
Punto 4.4.4	Accordi di lock-up: a) le parti interessate; b) contenuto dell'accordo e relative eccezioni; c) indicazione del periodo di lock-up.
Punto 4.5	Diluizione
Punto 4.5.1	Confronto tra il valore del patrimonio netto per azione alla data dell'ultimo stato patrimoniale precedente l'operazione e il prezzo di emissione per azione in tale operazione.
Punto 4.5.2	Informazioni aggiuntive in caso di simultanea o quasi simultanea offerta o ammissione alla negoziazione di titoli di capitale della stessa classe.
Punto 4.5.3	Tabella che riporta il numero di titoli di capitale e i diritti di voto nonché il capitale azionario sia prima che dopo l'operazione. Indicazione della diluizione (compresa la diluizione dei diritti di voto) che gli attuali azionisti dell'emittente subiranno a seguito dell'offerta.
Punto 4.6	Consulenti Se nel documento di esenzione si fa riferimento a consulenti legati all'emissione, indicare in quale veste essi hanno agito.

⁶ Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l'approvazione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione (GU L 166 del 21.6.2019, pag. 26).

SEZIONE 5	IMPATTO DELL'OPERAZIONE SULL'EMITTENTE
Punto 5.1	Strategia e obiettivi L'emittente fornisce una descrizione delle sue intenzioni riguardo all'attività futura successiva all'operazione, compresa un'indicazione di eventuali cambiamenti significativi derivanti dall'operazione che incidono sulle operazioni, sulle principali attività, sui prodotti e sui servizi. Se del caso, tali informazioni comprendono una descrizione delle prospettive aziendali e di eventuali ristrutturazioni e/o riorganizzazioni.
Punto 5.2	Principali contratti Breve sintesi di tutti i contratti principali dell'emittente, della società emittente, della società incorporata o della società scissa diversi dai contratti conclusi nel corso di normali operazioni commerciali, che sono interessati in modo significativo dall'operazione.
Punto 5.3	Disinvestimenti
Punto 5.3.1	Nella misura in cui sono note, informazioni sui disinvestimenti rilevanti, quali vendite rilevanti di imprese figlie o di una o più linee principali di attività dopo che l'operazione diventa effettiva e descrizione dei possibili impatti sul gruppo dell'emittente.
Punto 5.3.2	Informazioni su eventuali cancellazioni rilevanti di investimenti futuri o disinvestimenti precedentemente annunciati.
Punto 5.4	Governo societario (a) Per quanto a conoscenza dell'emittente, nome, indirizzo e funzioni in seno all'emittente delle persone che, immediatamente dopo l'operazione, saranno membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo e, nel caso di società in accomandita per azioni, dei soci accomandatari; (b) sono chiaramente indicati i potenziali conflitti di interessi tra gli obblighi adempiuti per conto dell'emittente dalle persone di cui alla lettera a) e i loro interessi privati o altri obblighi. In assenza di tali conflitti, deve essere resa una dichiarazione in tal senso; (c) indicazione di eventuali restrizioni concordate dalle persone di cui alla lettera a) per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dopo l'operazione dei titoli di capitale dell'emittente da esse detenuti in portafoglio.
Punto 5.5	Partecipazioni azionarie L'assetto azionario immediatamente dopo l'operazione.

Punto 5.6	Informazioni finanziarie proforma
Punto 5.6.1	In caso di variazione significativa dei valori lordi come definita all'articolo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2019/980, descrivere in che modo l'operazione avrebbe potuto influire sulle attività e passività e sugli utili dell'emittente, se fosse stata intrapresa all'inizio del periodo di riferimento o alla data riportata. Quest'obbligo viene di norma soddisfatto includendo informazioni finanziarie proforma. Le informazioni finanziarie proforma sono redatte, per quanto riguarda sia la forma che il contenuto, sulla base di quanto indicato nei punti da 5.7 a 5.9. Le informazioni finanziarie proforma sono accompagnate da una relazione redatta da contabili o revisori indipendenti.
Punto 5.6.2	Se le informazioni finanziarie proforma non sono applicabili, l'emittente fornisce informazioni descrittive e finanziarie sugli impatti significativi che l'operazione avrà sul bilancio dell'emittente. Non è necessaria la revisione di tali informazioni descrittive e finanziarie. Le informazioni descrittive e finanziarie sono redatte conformemente al quadro d'informativa finanziaria applicabile e ai criteri contabili che l'emittente ha adottato nei suoi ultimi bilanci di esercizio o che adotterà nei successivi. Se tali informazioni sono sottoposte a revisione, nel documento di esenzione viene data indicazione di tale fatto e sono riportate informazioni sui revisori che hanno effettuato tale revisione.
Punto 5.7	Contenuto delle informazioni finanziarie proforma Le informazioni finanziarie proforma comprendono: (a) un'introduzione che indichi: i) la finalità per la quale le informazioni finanziarie proforma sono state redatte, compresa la descrizione dell'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, della fusione o della scissione o dell'impegno significativo e delle attività o dei soggetti interessati; ii) il periodo e/o la data cui si riferiscono le informazioni finanziarie proforma; iii) il fatto che le informazioni finanziarie proforma sono state redatte unicamente a scopo illustrativo; iv) la spiegazione del fatto che: i) le informazioni finanziarie proforma illustrano l'impatto dell'operazione come se fosse stata intrapresa a una data precedente; ii) l'ipotetica situazione finanziaria o i risultati inclusi nelle informazioni finanziarie proforma possono differire dalla situazione finanziaria o dai risultati effettivi del soggetto;

	(b) il conto profitti e perdite, lo stato patrimoniale o entrambi, a seconda delle circostanze, presentati in un formato a colonne composto da: i) informazioni relative agli esercizi passati non rettificate; ii) rettifiche dovute ai criteri contabili, se del caso; iii) rettifiche proforma; iv) i risultati delle informazioni finanziarie proforma nella colonna finale; (c) note di accompagnamento che illustrano: i) le fonti da cui sono state estratte le informazioni finanziarie non rettificate e se è stata pubblicata una relazione di revisione o una relazione di revisione limitata sulle fonti; ii) la base sulla quale sono state redatte le informazioni finanziarie proforma; iii) fonti e spiegazioni relativamente a ciascuna rettifica; iv) per ciascuna rettifica del conto profitti e perdite proforma, se si prevede che abbia un effetto permanente sull'emittente; (d) se del caso, includere nel documento di esenzione, ove non siano presenti altrove nel medesimo documento, le informazioni finanziarie e le informazioni finanziarie infrannuali relative all'attività o ai soggetti acquisiti (da acquisire) utilizzate nella redazione delle informazioni finanziarie proforma. Analogamente, in caso di scissione, includere informazioni finanziarie relative alla società scissa.
Punto 5.8	Principi per la redazione e la presentazione delle informazioni finanziarie proforma
Punto 5.8.1	Le informazioni finanziarie proforma sono indicate come tali per distinguerle dalle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati. Le informazioni finanziarie proforma sono redatte conformemente ai criteri contabili che l'emittente ha adottato nei suoi ultimi bilanci di esercizio o che adotterà nei successivi.
Punto 5.8.2	Le informazioni proforma possono essere pubblicate solo per quanto riguarda l'uno o l'altro dei seguenti elementi: a) l'ultimo esercizio finanziario chiuso; b) il periodo infrannuale più recente per il quale sono state pubblicate o vengono incluse nel documento di esenzione le relative informazioni non rettificate.
Punto 5.8.3	Le rettifiche proforma devono: a) essere chiaramente indicate e spiegate; b) presentare tutti gli effetti significativi direttamente attribuibili all'operazione;

	c) essere suffragate dai fatti.
Punto 5.9	Requisiti della relazione contabile/di revisione Il documento di esenzione deve includere una relazione redatta da contabili o revisori indipendenti attestante che a loro parere: a) le informazioni finanziarie proforma sono state redatte correttamente, conformemente alla base indicata; b) la base di cui alla lettera a) è coerente con i criteri contabili adottati dall'emittente.
SEZIONE 6	DOCUMENTI DISPONIBILI
Punto 6.1	Informazioni sul luogo in cui reperire i seguenti documenti, se del caso, nei 12 mesi successivi alla pubblicazione del documento di esenzione: a) l'atto costitutivo e lo statuto dell'emittente aggiornati; b) tutte le relazioni, le lettere e altri documenti, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, le valutazioni e i pareri redatti da esperti su richiesta dell'emittente di cui sia stata inserita parte nel documento di esenzione ovvero a cui il documento di esenzione faccia riferimento; c) tutte le relazioni, le lettere e altri documenti, le valutazioni e i pareri non contemplati alla lettera a) o b) del presente punto o in qualsiasi altro punto del presente allegato, preparati conformemente alla direttiva 2004/25/CE o alla direttiva (UE) 2017/1132. L'indicazione del sito web nel quale è possibile reperire i documenti.

ALLEGATO II
INFORMAZIONI MINIME CONTENUTE NEL DOCUMENTO DI ESENZIONE

Articolo 2, paragrafo 1, quarto comma

SEZIONE 1	INFORMAZIONI CONCERNENTI L'EMITTENTE
	Devono essere fornite le seguenti informazioni: a) le informazioni di cui all'allegato I, sezione 1, del presente regolamento; b) le informazioni di cui all'allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2019/980, ad eccezione di quelle di cui alla sezione 1 di tale allegato. Se del caso, tali informazioni sono fornite anche per l'emittente delle azioni sottostanti, se diverso dall'emittente dei titoli di capitale. Ogni riferimento al "documento di registrazione" o al "prospetto" contenuto nell'allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2019/980 si intende fatto al documento di esenzione di cui al presente regolamento.
SEZIONE 2	INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ EMITTENTE, LA SOCIETÀ INCORPORATA O LA SOCIETÀ SCISSA
	Le informazioni di cui all'allegato I, sezione 2, del presente regolamento sono fornite, a seconda del tipo di operazione, per la società emittente, la società incorporata o la società scissa. Se uno dei suddetti soggetti è un gruppo e il bilancio consolidato è già stato pubblicato, le informazioni elencate nella presente sezione sono presentate su base consolidata. In caso di acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, se le informazioni richieste sulla società emittente non sono disponibili, è fornita una dichiarazione in tal senso.
SEZIONE 3	INFORMAZIONI SUI TITOLI DI CAPITALE OFFERTI AL PUBBLICO O AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE IN UN MERCATO REGOLAMENTATO AI FINI DELL'OPERAZIONE
Punto 3.1	Le informazioni di cui all'allegato 11 del regolamento delegato (UE) 2019/980, ad eccezione di quelle di cui alla sezione 1 di tale allegato. Se del caso, tali informazioni sono fornite anche per le azioni sottostanti. Ogni riferimento alla "nota informativa sui titoli" o al "prospetto" contenuto nell'allegato 11 del regolamento delegato (UE) 2019/980 si intende fatto al documento di esenzione di cui al presente regolamento.
Punto 3.2	In deroga al punto 3.1, sono fornite le seguenti informazioni nei seguenti casi: (a) per i titoli di cui all'articolo 19, paragrafo 1 o 2, o all'articolo 20, paragrafo 1 o 2, del regolamento delegato (UE) 2019/980, se tali titoli non sono azioni o altri valori mobiliari equivalenti ad azioni,

	sono fornite le informazioni di cui all'allegato 14 di tale regolamento (ad eccezione della sezione 1 di tale allegato), nonché le informazioni supplementari di cui all'articolo 19, paragrafo 1 o 2, o all'articolo 20, paragrafo 1 o 2; (b) per i certificati rappresentativi emessi su azioni, sono fornite le informazioni di cui all'allegato 13 del regolamento delegato (UE) 2019/980. Ogni riferimento alla "nota informativa sui titoli" o al "prospetto" contenuto nei pertinenti allegati del regolamento delegato (UE) 2019/980 si intende fatto al documento di esenzione di cui al presente regolamento.
SEZIONE 4	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE
	Le informazioni di cui all'allegato I, sezione 3, del presente regolamento.
SEZIONE 5	IMPATTO DELL'OPERAZIONE SULL'EMITTENTE
	Le informazioni di cui all'allegato I, sezione 5, del presente regolamento.